



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere (relatore)
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario

**Adunanza del 5 febbraio 2020**

**Comune di Villa Minozzo (RE)**

**Rendiconto 2017**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l.10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 780 del 28 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2018 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017 redatta dall'Organo di Revisione del **Comune di Villa Minozzo (RE)**;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 7 del 4 febbraio 2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore;

### **FATTO E DIRITTO**

1. L'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto della gestione 2017).


L'art. 148-*bis* del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del d.l. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*[...] verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.*"), ne definisce l'ambito ("*Ai fini di tale*

*verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").*

Occorre rammentare che l'esercizio 2017 ha segnato un'ulteriore tappa verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la richiamata deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che completa le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative ad istituti centrali per la nuova contabilità, quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Particolare rilevanza per i controlli della Sezione assume, nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, l'adozione, dal 2017, della contabilità economico-patrimoniale, ormai obbligatoria per tutti gli enti territoriali, anche ai fini dell'adozione, dal 2018, del bilancio consolidato degli enti territoriali con i loro organismi partecipati e su cui si appunterà l'ulteriore verifica della Sezione in base ai principi enunciati nella deliberazione n. 18/SEZAUT/2019/INPR. Tale traguardo segna un significativo potenziamento degli strumenti informativi e di valutazione a disposizione degli enti e delle collettività amministrative, ma anche l'attuazione definitiva di un sistema di contabilità integrata, richiesto dalla direttiva 2011/85/UE.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio



alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tale sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003; sicché tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà contabile. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

**2.** Ciò precisato e passando all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2017 del Comune di Villa Minozzo sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento.

**2.1.** Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Villa Minozzo era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2012 (n. 90/2015/PRSE), in cui la Sezione aveva riscontrato l'assenza di un sistema contabile ai fini della corretta rilevazione delle poste vincolate, l'errata allocazione di poste nei servizi in conto terzi, in assenza dei necessari requisiti e, infine, la presenza di società partecipate in perdita con rilascio da parte dell'Ente di garanzie fideiussorie, in relazione alle quali il Comune era stato chiamato a far fronte al debito per inadempienza del creditore.

**2.2.** Nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa al 31 dicembre 2017

ammonta ad euro 430.789,32 e la rigidità strutturale di bilancio (Incidenza spese rigide - disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) si attesta al 34,98%.

**3.** In sede di verifica da parte della Sezione, sono anche emersi una serie di non marginali fattori di criticità per la tenuta degli equilibri del bilancio e che, per altro verso, rappresentano il sintomo di una non corretta o mancata osservanza dei principi dell'armonizzazione contabile che, funzionali alla tutela degli equilibri di bilancio, costituiscono il giusto e naturale presidio di un'azione amministrativa e di un suo indirizzo «prodromico al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa» (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *Considerato diritto*).

Invero, se lo scopo del documento di bilancio è di «riassumere in modo chiaro ed attendibile la situazione economico-finanziaria dell'ente che lo adotta, e quest'ultima si ricava, a sua volta, attraverso il rapporto tra attività e passività, che deve sempre tendere all'equilibrio» (Corte cost., sent. n. 279/2016), diviene evidente come l'equilibrio «impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio» (Corte cost., sent. n. 250/2013).

**3.1.** La Sezione premette al riguardo che «il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci» (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *Considerato diritto*), e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *Considerato diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che «Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non



spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188". Appare chiaro quindi, dalle considerazioni che precedono, che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

**3.2.** L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario restituisce un quadro istruttorio caratterizzato da una fragilità degli equilibri di bilancio, suffragato da una serie di criticità relative ai seguenti profili: a) pregresse garanzie fidejussorie prestate a favore di società partecipate, successivamente dichiarate fallite e/o in liquidazione, con escussione e accollo del debito residuo in capo all'ente locale b) irregolarità reiterate nelle procedure di spesa con conseguente riconoscimento di debiti fuori bilancio; c) ritardi nei pagamenti di rilevante entità; d) sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 (peso dell'indebitamento in relazione alle entrate correnti).

#### **4. Garanzie fideiussorie pregresse, prestate a favore di società partecipate, successivamente dichiarate fallite e/o in liquidazione, con escussione e accollo del debito residuo in capo all'ente locale**

**4.1.** Un primo profilo di criticità afferente la tenuta degli equilibri di bilancio attiene alla esistenza di garanzie fideiussorie prestate dal comune di Villa Minozzo, a favore di due società partecipate, il quale sta sostenendo gli oneri dei mutui garantiti, in ragione dell'inadempienza dei creditori principali: questi ultimi risultano, in un caso (Consorzio per la valorizzazione del Civago srl) in liquidazione dal 2016 e nell'altro (Alto Crinale srl) in liquidazione dal 2008 e dichiarata fallita dal 2011.

**4.2.** Sulla problematica in analisi questa Sezione si è già espressa, nell'ambito delle attività di verifica sul consuntivo 2012, con delibera n. 90/2015/PRSE, le cui argomentazioni si richiamano integralmente. Nell'attuale sede di esame del questionario sul consuntivo 2017 si è ritenuto di acquisire aggiornamenti istruttori sulla vicenda, visti i possibili risvolti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'Ente, collegati all'esposizione ancora gravante in capo all'ente per i ratei dei mutui non scaduti.

Nel dettaglio, la Sezione ha chiesto notizie in merito all'attuale situazione delle due società "Consorzio per la valorizzazione di Civago srl e "Alto Crinale srl"; ai rapporti debiti/crediti eventualmente ancora pendenti con il Comune, quantificando gli oneri ancora in capo al Comune, in relazione alle garanzie fideiussorie prestate, nonché alle azioni di rivalsa nei confronti delle società, eventualmente poste in essere dall'Ente per recuperare le passività subite e per conseguire il rientro nel patrimonio comunale dei beni realizzati con gli investimenti garantiti da fideiussione, anche con riferimento alla insinuazione nella procedura fallimentare di "Alto Crinale srl".

Il Comune ha fornito puntuale risposta alle richieste, anche con separato approfondimento tramite relazione dell'organo di revisione, segnalando quanto segue.

**4.2.1. Consorzio valorizzazione del Civago srl** - "Il Comune aveva prestato garanzia fideiussoria nel 1998 (delibera C.C. 46 del 25.09.1998) per la somma di lire 200 milioni (durata anni 20) per sostenere "un programma di apertura, funzionamento e sviluppo della stazione sciistica" al fine di favorire lo sviluppo dell'economia del territorio montano. Mutuo rimodulato nel 2005 e portato a scadenza nel 2025. (rata annuale circa e 10.757 euro)

Per il Consorzio valorizzazione del Civago, il Comune ha pagato:

- € 141.725,04 alla data del 30.09.2017 (capitale e interessi - per garanzie mutuo cc n. 46 del 25.09.1998 - rimodulato con cc. N. 86 del 27.10.2005);

- € 19.997,99 di pagamenti effettuati al 15/01/2020 (per rate successive sino a quella scaduta al 28.12.2019).

Restano in capo all'ente € 47.881,08 per le rimanenti rate del mutuo sino alla sua estinzione, alla data del 28 dicembre 2025".

L'Ente ha inoltre ribadito che "gli oneri per le rate di ammortamento del mutuo garantito dell'Ente sono previsti parimenti ai debiti dell'Ente, nelle spese della missione 50 Programma 1 titolo I macroaggregato 07 (interessi) e



missione 50 programma 2 titolo 4 macroaggregato<sup>3</sup> (quota capitale). Il residuo debito è contabilizzato nel Conto del Patrimonio tra i debiti di finanziamento”.

In relazione alle azioni eventualmente intraprese nei confronti della società, in liquidazione dal luglio 2016, con ultimo bilancio depositato nell'anno 2007, il Comune ha dichiarato di aver inoltrato “diverse richieste al Consorzio per ottenere copia dei bilanci relativi agli anni successivi. A seguito della risposta fornita dall'amministratore unico ove comunicava lo smarrimento dei documenti contabili a partire dal luglio 2007, il Comune sentiva il parere di un legale all'uopo incaricato al fine della valutazione della situazione del Consorzio e dei futuri adempimenti suggeriti al Comune. Il legale suggerisce il deposito di una denuncia alla Procura e così il Comune stesso presentava denuncia alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 07.03.2012; Successivamente il Comune con delibera del C.C. del 31.03.2012 decideva il recesso dal Consorzio, iscritto d'ufficio in CCIAA in data 26.05.2012.

Con deliberazione di GC n. 95 del 31.12.2015 veniva autorizzato il Sindaco a costituirsi nel giudizio in oggetto in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti il Tribunale di Reggio Emilia, per ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio per la Valorizzazione di Civago. Successivamente il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso il decreto ingiuntivo n. 59/2016 del 05/01/2016 RG 7179/2015 per il pagamento della somma di € 130.770,70 (credito maturato nel frattempo) oltre interessi e spese per la procedura di ingiunzione. La notifica del decreto è andata buon fine [...]. Decorso i termini di legge la Società non ha provveduto al pagamento spontaneo della somma ingiunta e neppure alla presentazione di atto di opposizione al decreto; il legale incaricato dall'Ente ha provveduto ad interrogare il catasto locale per conoscere l'esistenza di eventuali beni aggredibili e che la visura catastale negativa attestava la mancanza di beni utilmente pignorabili per il recupero del credito vantato dal Comune. La Giunta ha stabilito pertanto, per evitare di aggravare ulteriormente l'Ente di ulteriori costi che alla luce della predetta interrogazione appaiono antieconomici e superflui, di procedere alla chiusura della posizione senza procedere all'esecuzione forzata.”

**4.2.2. Alto crinale srl** - “Il Comune aveva prestato garanzia fideiussoria nel 2005 per mutuo contratto da Alto Crinale srl per una somma di € 225.000 (durata anni 20) per sostenere "un programma di apertura, funzionamento e sviluppo della stazione sciistica" al fine di favorire lo sviluppo dell'economia del territorio montano.[...] Con deliberazione di CC n. 63 del 14.09.2013 è stata approvata l'estinzione anticipata del debito residuo (relativo al mutuo contratto

con Banca Mantovana e garantito dall'Ente) pari a € 159.681,33 alla data del 01.07.2013. L'estinzione è stata finanziata con parte dell'avanzo risultante dal conto consuntivo dell'es. 2012.

Dall'inizio della vicenda il Comune ha pagato (quote capitale e quote interessi):

- per garanzie verso banca Mantovana (cc 40 del 27.8.2005) la somma di € 123.240,65 (per rate sino al 30/06/2013);
- € 159.681,33 quale residuo debito risultante all'1/07/2013 (estinzione anticipata del mutuo).

Nel 2007, in data 08.08.2007, è stata concessa ulteriore garanzia per mutuo contratto da Alto Crinale Srl per una somma di € 60.000 (durata 7 anni - rata annuale circa 10.000 euro).

Il Comune ha pagato:

- € 44.948,00 (capitale e interessi) per garanzie mutuo di euro 60.000,00 verso Credem (cc 49 del 08.08.2007)
- € 25.776,80 di debito residuo per estinzione anticipata de mutuo (pagato il 18.06.2012) finanziata con avanzo.

Per Alto crinale srl, ad oggi, non risultano altri debiti a carico dell'ente."

Poiché la società è stata dichiarata fallita nel 2011, il Comune "ha presentato istanza tempestiva di insinuazione allo stato passivo per mutui contratti dalla società e dal Comune garantiti (chirografari) e crediti tributari per ICI ante fallimento. Attraverso l'attività liquidatoria del curatore fallimentare relativa alla vendita del compendio fallimentare, al Comune è stata liquidata la somma di € 11.663,63 per ICI dovuta su immobili in vigenza di fallimento. In data 23 gennaio 2014 il curatore fallimentare ha realizzato la cessione dell'Azienda di Alto Crinale srl al Comitato di Amministrazione Separata dei beni Civici frazionali di Febbio del Comune di Villa Minozzo. Dall'atto del notaio relativo alla di cessione d'azienda si evince, tra l'altro, che la parte cessionaria accetta il vincolo di proprietà detenuto dal Comune sugli impianti di risalita e seggiovia e trasferimento LM35 Fortino Mardonde; trattasi del diritto di proprietà che verrà trasferito in capo al Comune di Villa al termine del periodo di ammortamento del mutuo (20 anni) per garanzia prestate alla società fallita Alto Crinale. La chiusura della procedura fallimentare è avvenuta in data 09.06.2015 [...]. Nessun altro tentativo di recupero è più stato esperito per incapienza della procedura fallimentare."

**4.3.** Nel prendere atto di quanto posto in essere dall'Ente per limitare, per quanto possibile, le conseguenze negative per il proprio bilancio derivanti



dagli impegni assunti, esponendosi a più riprese con il rilascio di garanzie fideiussorie nei confronti delle società in argomento, la Sezione non può sottrarsi dal rammentare e ribadire i principi di diritto richiamati dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG, di seguito riportati: "La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all'indebitamento si giustifica esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento. Trattandosi di operazione correlata alla realizzazione di investimenti, si applica il principio 4.152 del SEC 2010, i cui contenuti sono trasfusi nell'art. 3, commi 17 e 18, l. n. 350/2003. Per gli enti locali tali regole sono declinate dall'art. 207, d.lgs. n. 267/2000. I soggetti destinatari del rilascio di garanzie devono essere individuati con riguardo alla finalità degli investimenti finanziati, che devono rientrare necessariamente fra le tipologie di cui all'art. 3, comma 18, l. n. 350/2003, secondo la nozione di investimento per l'ente territoriale che fornisce la garanzia, indipendentemente dal possesso, da parte degli organismi a partecipazione pubblica, dei requisiti dell'*in-house providing* oppure dalla loro inclusione nell'elenco ISTAT. Posto che le garanzie prestate concorrono al limite di indebitamento di cui all'art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011, la proficuità deve considerarsi caratteristica essenziale dell'investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere effettuato in presenza di determinate condizioni, essenzialmente riconducibili all'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che lo effettua. Il divieto di rilascio di garanzie a favore di società partecipate non quotate con perdite reiterate per tre esercizi consecutivi (art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010) costituisce una forma di applicazione concreta dei predetti principi, validi per la generalità degli enti territoriali. L'esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della normativa prevista dall'art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento dell'intero importo del debito garantito affinché, nel rispetto del principio della prudenza, sia realizzata un'idonea copertura degli oneri conseguenti all'eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia". Per quanto riguarda quest'ultimo punto, va evidenziato quanto precisato dalla stessa Sezione delle Autonomie, con la medesima delibera soprarichiamata: "Né può reputarsi equiparabile all'accantonamento dell'intero importo del debito garantito l'ipotesi dell'assegnazione, in favore di soggetti ai quali sia rilasciata una garanzia, di contributi in annualità impegnati in bilancio

in misura corrispondente alle singole rate di ammortamento del debito posto che, in caso di insolvenza, l'Ente potrebbe essere tenuto al pagamento del residuo debito per un importo ben più elevato rispetto al contributo in annualità."

**4.4.** Si richiama pertanto il Comune a dare continuità all'attività intrapresa, avendo cura di preservare la tenuta degli equilibri di bilancio anche per il futuro.


## **5. Irregolarità reiterate nelle procedure di spesa e debiti fuori bilancio**

**5.1.** Una ulteriore criticità afferente la tenuta degli equilibri attiene alla esistenza di irregolarità reiterate nelle procedure di spesa e di debiti fuori bilancio. Dalla documentazione in atti, risulta che il comune di Villa Minozzo nel corso del 2017 ha riconosciuto un debito fuori bilancio ex art. 194, lett. e) Tuel per fatture di energia elettrica risalenti ad annualità pregresse, determinato da errori di calcolo dei consumi da parte dell'ufficio tecnico dell'Ente e conseguente sottostima dei relativi impegni di spesa. L'importo, quantificato in un primo momento in € 147.184, risulta interamente coperto nel 2017, con risorse di parte corrente.

In risposta a richiesta di approfondimento istruttorio, l'Ente ha fornito le seguenti, ulteriori informazioni:

"Successivamente, in sede di trattative per la definizione degli interessi dovuti per ritardati pagamenti, è emersa l'esistenza di ulteriori fatture per consumi energia elettrica relative al periodo settembre/novembre 2014 per complessivi € 79.124,68 (tempo in cui le fatture venivano recapitate in cartaceo all'Ente) che, da verifiche effettuate, non risultavano mai pervenute al Protocollo dell'Ente. Le stesse sono state reinviolate dal fornitore, concordando la scadenza del relativo pagamento in data 30 marzo 2018 e definendo il conteggio degli interessi di mora dovuti per tutti i ritardati pagamenti (sia quelli già eseguiti che per gli ultimi da eseguire entro fine marzo), come da "Piano di rientro approvato con deliberazione di GC n. 30 del 22.02.2018.

Pertanto, la somma di euro 135.620,00, di cui euro 79.124,68 per fatture arretrate energia elettrica, oltre a euro 56.495,62 per interessi di mora e spese legali, è stata finanziata con risorse di parte corrente non ricorrenti nel bilancio di previsione 2018 [...]. La quota dovuta per interessi di mora e spese legali, per complessivi euro 56.495,62 è stata anticipata dall'Ente e posta a carico dei dipendenti coinvolti nella pendenza, come da "accordo transattivo" tra



gli stessi e l'Ente approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31/2018 [...]. A oggi la somma è stata saldata [...].

Poiché in termini di competenza finanziaria la spesa di euro 79.124,68 per passività arretrate si è manifestata a inizio anno 2018 si è ritenuto non ricorresse la fattispecie del debito fuori bilancio”.

Successivamente, analoga problematica si è riproposta, nel corso del 2018, per servizi di spalatura neve e abbattimento ghiaccio autorizzati dall'ufficio tecnico e svolti in assenza di impegno di spesa, che hanno determinato un debito fuori bilancio di ben € 200.349,03.


Il responsabile del servizio finanziario del comune di Villa Minozzo, con nota in data 18 luglio 2018 avente ad oggetto “segnalazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento di contabilità dell'ente e dell'art. 153, comma 6 del Tuel – squilibrio di bilancio, debiti fuori bilancio – adempimenti ex art 183, comma 8 del Tuel”, riguardante la problematica in argomento e i collegati riflessi sulla tenuta degli equilibri di bilancio, ha inoltrato a questa Corte una segnalazione ex art 153 Tuel, suffragata dal parere dell'organo di revisione alla deliberazione adottata in sede di variazione dell'assestamento e adozione di misure volte a ripristinare gli equilibri di bilancio (verbale n. 21 del 31 agosto 2019 ); sono state evidenziate diverse e reiterate criticità, principalmente ascrivibili alla gestione dell'ufficio tecnico del Comune, collegate al mancato rispetto delle regole contabili per le procedure di spese e conseguente, reiterata emersione di debiti fuori bilancio, tali da costituire – in prospettiva, anche a breve termine - serio e concreto rischio per gli equilibri e per la stabilità finanziaria dell'ente.

Alla richiesta di questa Sezione, volta ad acquisire informazioni sulle misure adottate e/o programmate per fronteggiare e risolvere le problematiche in questione, inoltrata con nota del 20 agosto 2018 e alla successiva richiesta di aggiornamenti, formulata in sede istruttoria, con nota del 16 dicembre 2019, nell'ambito dell'attuale esame del consuntivo 2017, l'Ente ha fornito riscontro, illustrando le azioni positive intraprese. Il Comune ha dichiarato di aver proceduto “ad un riassetto delle risorse umane del comune e, attraverso spostamenti mirati di risorse umane fra i vari settori e l'utilizzo degli strumenti informatici, integrandoli ove necessario, si è raggiunto l'obiettivo di un miglioramento delle modalità operative utilizzate con riscontri sull'operatività degli uffici che hanno consentito di avere una migliore adeguatezza delle procedure contabili interne e un maggior controllo interno, anche se permangono ancora spazi per ulteriori miglioramenti. In riferimento al V° settore [Ufficio tecnico] si è proceduto ad un riassetto dello stesso dedicando

una persona al lavoro sul territorio, mentre l'altra svolgerà il compito di seguire tutta la parte documentale e di rendicontazione per gli altri uffici. Inoltre sono stati poste in essere modalità di controllo costanti sia in riferimento alle previsioni in entrata sia delle previsioni di spesa, in particolare si è proceduto a attuare un monitoraggio mensile delle spese per pubblica illuminazione e si è deciso, in riferimento al prossimo bando per la spalata neve e salatura delle strade, di monitorare il servizio e quindi la relativa spesa attraverso l'installazione di segnalatori GPS che consentano di avere immediatamente un riscontro della spesa sostenuta". Ha inoltre segnalato di aver "ricercato la disponibilità di persone che potessero assumere, anche a tempo parziale, la responsabilità del V° settore e pur avendo individuato alcune figure che avevano dato la loro disponibilità, o causa la mancata autorizzazione dei loro enti o causa le normative vigenti che ne impedivano sia l'incarico che l'assunzione anche a tempo parziale, non si è stati in grado di procedere su tale strada [...]. Attualmente gli uffici (in particolare l'ufficio tecnico che gestisce la maggior parte della spesa) hanno raggiunto maggiore autonomia nella gestione delle procedure informatiche, in particolare il monitoraggio dei budgets assegnati, la gestione degli impegni, delle liquidazioni e delle fatture; ciò ha comportato una più efficiente gestione dei pagamenti [...]. La dotazione organica dell'Ente è rimasta invariata, come pure il personale assegnato al Settore Tecnico, stante le difficoltà riscontrate nel reperire figure a cui affidare incarichi di responsabilità.

**5.2.** La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato, rammenta e sottolinea come, in virtù dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, gli enti locali possano effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, inoltre, il responsabile del procedimento di spesa deve comunicare al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria va effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza di quest'ultima, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i riferiti dati non gli vengano comunicati.

La particolare forza precettiva di tale disciplina, che non si limita a regolare il comportamento interno all'amministrazione, ma estende i propri effetti anche al rapporto contrattuale eventualmente sorto in maniera non



conforme a norma, appare evidente nel successivo comma 4. Quest'ultima norma contiene, infatti, una specifica sanzione, di stampo civilistico, per le ipotesi di violazione dei precetti posti dal comma 1 dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 1, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000, solo tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura (per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni).

Pertanto, in virtù di tale specifica regola, i contratti stipulati dal dipendente o amministratore che agisce per conto di un ente locale non producono effetti civilistici a carico di quest'ultimo se non viene rispettata la procedura, di stampo amministrativo-contabile, prevista dal comma 1 dell'art. 191 del TUEL, mirante a conferire un maggior grado di protezione alle finanze locali.

La procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, prevista dall'art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000 costituisce una forma di sanatoria ex post ad opera del Consiglio comunale, posto che quest'ultimo organo, a cui spetta ogni decisione finale in materia di bilancio all'interno dell'ente locale, può, pure in presenza di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi posti dai commi 1, 2 e 3 dell'illustrato articolo 191, riconoscere l'obbligazione (ed il discendente debito) contratta in maniera contabilmente illegittima, nei limiti, tuttavia, "degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza". La lettera della norma evidenzia come, a fronte dell'assunzione di un'obbligazione senza il rispetto delle procedure contabili previste dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, che, civilisticamente, in virtù della specifica norma posta dal comma 3, sarebbe imputabile al solo funzionario ordinante la prestazione (con le conseguenti responsabilità verso il fornitore, anche in termini di legittimazione passiva processuale), il Consiglio comunale può riportare all'interno del bilancio dell'ente la ridetta obbligazione. Tuttavia, tale decisione, risolvendosi nel sostanziale accollo di un debito altrui (del funzionario precedente che non ha osservato le regole contabili), necessita di specifica motivazione, non solo in aderenza alle regole generali proprie dei provvedimenti amministrativi (art. 3 della legge n. 241 del 1990), ma in forza dello specifico tenore letterale della lett. e) dell'art. 194 del TUEL, che


espressamente richiede di dimostrare che la prestazione ha prodotto un arricchimento dell'ente locale, nell'ambito delle funzioni e dei servizi di propria competenza. Tale decisione, oltre a dover essere puntualmente motivata, sulla base dei presupposti di fatto del caso concreto, può condurre, altresì, ad un riconoscimento solo parziale del credito vantato dal fornitore, nei casi in cui non vi sia corrispondenza fra arricchimento dell'ente ed impoverimento dell'appaltatore o del professionista privato (similare la *ratio* della quantificazione dell'indennizzo nell'ordinaria azione di ingiustificato arricchimento prevista dall'art. 2041 del codice civile).

**5.3.** Sul punto, la Sezione invita l'ente a voler osservare le regole giuscontabili più sopra citate, esortandolo altresì a voler limitare la formazione di debiti irraturalmente assunti, e a segnalare tempestivamente alla Procura le vicende generatrici di tali fatti illeciti: per gli stessi motivi, cioè la duplice finalità di consentire agli amministratori di «*conoscere con esattezza, di volta in volta, l'entità delle risorse a disposizione*»<sup>(1)</sup> e «*nei casi previsti e tipizzati dalla norma de qua, [di] ricondurre particolari tipologie di spesa nel complessivo sistema di bilancio*»<sup>2</sup> - si raccomanda la necessaria tempestività nell'operare il riconoscimento di debito, in tal modo sanando i due presupposti: quello giuridico (obbligazione assunta in violazione della norma) e quello contabile (imputazione della spesa occorrente in capo all'ente che ha provveduto al relativo riconoscimento).

## **6. Ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione**

**6.1.** Un ulteriore profilo di criticità nei confronti degli equilibri di bilancio è emerso in occasione dell'esame istruttorio e attiene alla capacità di onorare tempestivamente i pagamenti afferenti le obbligazioni assunte dall'ente. Dalla documentazione versata in atti, emerge in particolare che l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti del Comune di Villa Minozzo, nel 2017, era pari a 103,10 giorni.

Nella relazione al rendiconto 2017 il Revisore dichiara che "il ritardo medio dei pagamenti rilevato, è dovuto al rinvio delle liquidazioni di fatture di utenze elettriche (spese previste alle scadenze ordinarie) in conseguenza del riconoscimento dei debiti fuori bilancio per la parte non finanziata, la quale ha



---

1 Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione n. 99 del 12 dicembre 2016.

2 Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326 del 22 novembre 2017.


determinato, conseguentemente, un posticipo dei termini di pagamento alle scadenze ordinarie”.

Nella medesima relazione inoltre il revisore attesta di aver verificato “l’adozione da parte dell’ente delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dal novellato art.183 comma 8 TUEL” e, comunque, “invita l’ente a porre in essere tutte le misure necessarie per rientrare nei termini corretti di pagamento (azioni che l’ente ha già posto in essere, tra l’altro, come evidenziato dall’indicatore di tempestività dei pagamenti del 1° trimestre 2018)”. Sul punto, il dato pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente conferma un valore negativo (-1,98) dell’indicatore annuale 2018.

**6.2.** Nel prendere atto del miglioramento verificatosi, che formerà comunque oggetto di monitoraggio nei prossimi cicli di bilancio, la Sezione rileva, comunque, che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta, per il Comune, il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori e consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

La Sezione sottolinea che il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, reca disposizioni che si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 1 del d.lgs. n. 231/2002 e art. 3, co. 1, del d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192). Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, per quanto qui d’interesse, si intendono per “transazioni commerciali” i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; s’intendono per “pubblica amministrazione” le amministrazioni di cui all’art. 3, co. 25, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture”), e ogni altro soggetto, allorquando svolgano attività per la quale sono tenuti al rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 231/2002, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 dispone (co. 1) che gli interessi

moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ed indica (co. 2) i seguenti termini: "a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data". È previsto altresì (art. 4, co. 4) che "Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto". Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal decreto 6 sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti (art. 4, co. 7). Ai sensi dell'art. 7 del decreto "1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. 3. Si considera gravemente iniqua



la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria. 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6. 5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice". Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore (art. 11 del decreto).

La complessiva disciplina recata dal d.lgs. n. 231/2002, si presenta, pertanto, particolarmente rigorosa, a tutela della tempestività nei pagamenti ai creditori, e deve ritenersi derogabile solo nei limiti strettamente indicati dalle disposizioni del decreto come sopra illustrato.

**6.3.** Sebbene i riscontri effettuati facciano ritenere che il grave ritardo nei pagamenti registrato nel 2017 rappresenti un evento isolato (l'indice risulta negativo anche nel 2016 e nel 2019), è indispensabile in ogni caso che l'Ente provveda ad attuare tutte le misure necessarie a garantire costantemente il rispetto dei termini di pagamento. Si richiama pertanto il Comune al puntuale rispetto delle regole più sopra ricordate in tema di pagamenti, evidenziando che la loro inosservanza non solo espone l'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori, ma vieppiù alle specifiche sanzioni stabilite dall'ordinamento, palesando altresì un inammissibile condizionamento della capacità di onorare tempestivamente le proprie obbligazioni e di adempiere ai pagamenti, in contrasto quindi con l'esigenza di garantire sia *l'agere licere*, che il rispetto del "*buon andamento*" dell'azione amministrativa contemplati dall'art. 97 della Costituzione.

## **7. Superamento parametro di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale n. 7 del d.m.18 febbraio 2013**

**7.1.** La complessiva situazione di fragilità degli equilibri di bilancio, a causa delle criticità sopra descritte, appare suffragata dall'avvenuto superamento, nell'esercizio 2017, della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del d.m. 18/02/2013 "Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel)": lo *stock* complessivo del debito (*stock* debito/entrate

correnti) si attestava al 172,36%. L'Ente al riguardo ha comunicato di aver attivato l'ultima accensione di prestiti ante 2017 nell'anno 2014, "in cui è stato contratto un mutuo di € 150.000,00 per l'investimento di riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione per riduzione dei consumi"; il precedente risale all'anno 2011, "per complessivi euro 305.000,00 di cui 225.000,00 per interventi sulla viabilità comunale (in relazione ai n. 172 km di strade nel territorio)".

Il Comune chiarisce inoltre di aver contenuto l'importo dei nuovi debiti contratti successivamente "in misura inferiore alla quota capitale dei prestiti in essere annualmente restituiti, al fine di ridurre progressivamente l'indebitamento complessivo".

**7.2.** Il Collegio evidenzia come lo sfioramento del parametro in argomento, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 del Tuel, potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni e ritiene opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere conto del contesto generale in cui si opera.

Peraltro, detti obblighi appaiono ancor più incisivi a seguito delle modifiche costituzionali introdotte dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio secondo cui le PP.AA., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni.

La preoccupazione che venga garantita la sostenibilità dell'indebitamento viene affrontata anche nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione" (art. 81 riformulato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1).

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficiarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi e potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e, più in generale, ai fini di una sana gestione finanziaria.



**7.3** La Sezione raccomanda pertanto una particolare attenzione alla componente dell'indebitamento che grava sul bilancio.

### **PQM**

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Villa Minozzo:

- accerta una situazione di potenziale fragilità degli equilibri di bilancio, in riferimento alle criticità sopra descritte;
- raccomanda pertanto all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., possono essere vulnerati - nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2017 svolto da questa Sezione - in relazione alle criticità sopra evidenziate;
- invita l'organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Villa Minozzo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2020.


Il relatore

(Tiziano Tessaro)



Il presidente

(Marco Pieroni)



Depositata in segreteria il 5.02. 2020

Il Funzionario preposto

(Rossella Broccoli)

